



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del giorno 9.5.2019 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 2017 / 2017 RCL promossa con ricorso depositato il 17/05/2017 avente ad oggetto: indennità di maternità

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. PAPA LAURA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAPA LAURA

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 VERONA presso il difensore avv. FERRIGHI GLORIA

nonché nei confronti del terzo chiamato

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] 2 20122 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]

Motivi della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 16.5.2017 [REDACTED] chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'indennità di maternità negata dall'ente





convenuto e la condanna dello stesso al pagamento della somma a tale titolo spettante, oltre interessi dalla maturazione al saldo, con eventuale compensazione di quanto anticipato dal datore di lavoro con i crediti contributivi INPS.

Si costituiva l'INPS chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro della ricorrente e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All'udienza del 15.2.2018 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] che si costituiva con atto depositato il 3.5.2018, associandosi alle conclusioni della ricorrente.

All'esito dell'udienza del 15.5.2018 il Giudice ritenuta la causa istruita in base ai documenti allegati, rinviava per la discussione all'odierna udienza, in base al programma di gestione dei carichi pendenti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente, in data 20 ottobre 2016, veniva assunta dalla società [redacted] con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (doc. 1 ricorrente), nonostante l'avanzato stato di gravidanza, con qualifica di impiegata II livello, CCNL per i Dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del Terziario e dei Servizi. In data 29 ottobre 2016, la ricorrente ha dato alla luce una bambina (doc. 2 ricorrente). Con comunicazioni dell'8 e del 9 novembre 2016, la ricorrente presentava all'Agenzia INPS di Legnago, Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito, domanda di congedo di maternità obbligatoria. Con successive lettere del 28 novembre 2016, l'INPS rigettava le domande di congedo di maternità obbligatoria per il seguente motivo: "nessuna indennità di maternità può essere anticipata dalla ditta per conto INPS in quanto assunta indebitamente al lavoro nel periodo immediatamente precedente la data presunta del parto, nel periodo cioè di interdizione obbligatoria" (docc. 3 e 4 ricorrente). Il predetto rigetto veniva impugnato in via amministrativa il 20.2.2017 (doc. 5





ricorrente). Con successivo provvedimento, in data 14 marzo 2017, l'INPS con delibera n. 172467, dichiarava "la reiezione del ricorso" (doc. 6 ricorrente).

Occorre innanzitutto ricordare come già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8971 del 24/08/1995; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9800 del 09/10/1997), che la preesistenza dello stato di gravidanza alla costituzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento ostativo del diritto della lavoratrice all'indennità di maternità, anche se prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria non vi è stato inizio di fatto della prestazione lavorativa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti: "In tal senso depone sia la finalità della legge n. 1204 del 1971, attuativa dell'art. 37, primo comma, Cost., sia la precisazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge citata, secondo cui la corresponsione dell'indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa"; ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - interpretato non soltanto in base al testo letterale della norma, ma anche tenendo conto della "ratio legis", da individuarsi nella volontà di evitare che la lavoratrice debba subire un qualsiasi svantaggio a causa del suo stato di gestante, partoriente o puerpera - lo stato di gravidanza non osta all'assunzione con contratto a termine di una lavoratrice che si trovi in periodo di astensione obbligatoria (per la ricorrenza di una delle ipotesi previste dagli artt. 4 e 5 della legge stessa); ne consegue che questa ha diritto alla corresponsione dell'indennità economica di maternità anche nel caso in cui, di fatto, pur nella sussistenza di un rapporto di lavoro formalmente costituito, non vi sia stata prestazione lavorativa per effetto della coincidenza dell'inizio del rapporto con l'astensione anticipata autorizzata dall'Ispettorato del lavoro, attesa la mancanza, nel testo della norma, di qualsiasi elemento dal quale possa desumersi la necessità di una prestazione lavorativa già iniziata, e considerato che la norma stessa





stabilisce espressamente che l'erogazione di tale indennità non è subordinata all'esistenza di particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa". Tali considerazioni risultano valide e condivisibili anche nella vigenza delle disposizioni di cui al Dlgs 151/2001 in cui sono confluite le disposizioni di cui alla precedente normativa interpretate dalla giurisprudenza richiamata.

Chiarito quanto sopra, nel caso di specie, l'ente previdenziale, sulla base delle sole risultanze della visura camerale (doc. 1 INPS), ha ritenuto, costituendosi in giudizio, che l'assunzione della ricorrente fosse simulata sulla base del fatto che la stessa ricorrente, assieme a [redacted], aveva costituito la società [redacted] in data 21.9.2016 e detenendo il 30% delle quote sociali; l'INPS evidenziava altresì che la ricorrente aveva inizialmente rivestito la carica di amministratore unico della stessa, carica poi assunta da [redacted], coniuge dell'altro socio di maggioranza ([redacted]) il 6.10.2016 ed era stata quindi assunta quale dipendente, poco tempo dopo, il 20.10.2016, già in avanzato stato di gravidanza.

A fronte di tali rilievi la [redacted], costituendosi nel presente giudizio, produceva documentazione (cedolini e CUD, email e *brochure* illustrativa della società, doc. 7 e 2 terzo chiamato) da cui risulta che dopo il congedo (dal 29.9.2017) la ricorrente aveva svolto (e tuttora svolge) attività lavorativa subordinata (quale direttrice e responsabile commerciale, seguendo le direttive impartite dall'amministratrice [redacted] e coordinando l'attività di collaboratori occasionali e consulenti esterni, doc. 6 e 6bis terzo chiamato) alle dipendenze della [redacted] (cfr altresì doc. 5, 8, 9 ILC, nonché produzione documentale di cui all'odierna udienza, CU 2019 e buste paga novembre 2018-aprile 2019).

Va rilevato che la qualità di socio di minoranza di una società di capitali a responsabilità limitata, che non ricopra l'incarico di amministratore è certamente compatibile con quella di lavoratore subordinato. La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto possibile peraltro la cumulabilità della qualità di amministratore





e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali (circostanza che nel caso di specie non sussiste, non essendo la ricorrente amministratrice della società) qualora vengano attribuite mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e sussista l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (*ex multis* Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 19596 del 30/09/2016; Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013).

Orbene l'INPS non solo non ha fornito sufficienti elementi per poter ritenere la simulazione del rapporto di lavoro subordinato (a cui per vero non si fa alcun cenno nel provvedimento amministrativo di diniego dell'indennità di maternità motivato solamente con l'assunzione nel periodo di astensione obbligatoria), ma non ha nemmeno chiesto mezzi istruttori per dimostrare tale simulazione, limitandosi ad ipotizzare la sussistenza di un illecito di rilevanza penale. Al contrario la società, chiamata in giudizio e la ricorrente hanno fornito elementi da cui poter presumere l'effettività del rapporto di lavoro subordinato.

Va rilevato infine che costituendosi la dava atto (e la circostanza non è contestata) di aver provveduto a retribuire la lavoratrice durante l'intero congedo di maternità (doc. 4 e 5 terzo chiamato) e che limitatamente al mese di ottobre 2016 veniva effettuato il conguaglio contributivo con l'INPS, sospendendo lo stesso in attesa della definizione del contenzioso pendente con l'ente di previdenza. Deve quindi essere accertato il diritto della ricorrente all'indennità di maternità che, per come riferito dalle parti, risulta essere già stata corrisposta dal datore di lavoro e dunque l'INPS dovrà essere condannato alla compensazione delle somme anticipate dal datore di lavoro alla lavoratrice madre con i crediti contributivi INPS nei confronti della

Ogni ulteriore profilo di censura deve ritenersi assorbito dalle precedenti considerazioni.





Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 in ragione della natura e del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) accerta il diritto della ricorrente [redacted] all'indennità di maternità nella misura di legge;
- 2) dichiara tenuto e condanna l'INPS a compensare quanto anticipato dal datore di lavoro [redacted] alla ricorrente a titolo di indennità di maternità, oltre interessi, con i crediti contributivi INPS nei confronti della medesima società, nella misura di legge;
- 3) condanna l'INPS al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 43,00 per spese documentate esenti ed in favore del terzo chiamato [redacted] che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge

Verona, 9.5.2019

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Gasparini

